



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALVARO - GEBBIONE"

Via Botteghelle n. 29 - 89100 Reggio Calabria

C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003

e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it

Tel. 0965-621049 - Fax 0965-597023

Sito WEB: www.alvarogebbione.it

Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n.1291

Circolare n.149

Reggio Calabria, 04/05/2021

Alle famiglie degli alunni

Ai Docenti

Sito web

Oggetto: Criteri di non ammissione alla classe successiva

Si informano le famiglie degli alunni che, con Delibera n. 5 del 16 aprile 2021, il Collegio dei Docenti, per quanto riguarda la **Scuola Secondaria di 1° grado**, ha confermato il criterio della NON AMMISSIONE alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo nel caso di 4 insufficienze (voto inferiore a sei decimi) in 4 discipline. Pertanto, fermo restando quanto già stabilito in tema di sanzioni disciplinari e di validità dell'anno scolastico, il Consiglio di classe PUO' NON AMMETTERE un alunno alla classe successiva della Secondaria di 1° grado o all'Esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, in presenza di un voto inferiore a sei decimi in un massimo di 4 discipline.

I docenti coordinatori delle classi sono invitati a convocare entrambi i genitori degli allievi che, a tutt'oggi, non hanno colmato le lacune nelle varie discipline e a far loro sottoscrivere la presente informativa.

In merito alla validità dell'anno scolastico e alle eventuali deroghe al tetto massimo di assenze consentite dalla vigente normativa, si fa riferimento alle precedenti Circolari diramate dalla scrivente, illustrate personalmente in tutte le classi della Secondaria di I grado e notificate alle famiglie degli alunni che hanno riportato un elevato numero di assenze. I genitori di questi ultimi sono invitati a presentare tutte le documentazioni/certificazioni utili, ai fini dell'eventuale applicazione delle deroghe, entro il prossimo **25 maggio**.

Per ciò che concerne le sanzioni disciplinari si rammenta che l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva se è incorso nella sanzione disciplinare prevista dall'**articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998**, che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Si evidenzia, inoltre, che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Resta confermato tutto quanto già deliberato, e riportato sul già citato Protocollo valutativo allegato al PTOF, relativamente alla valutazione nella **Scuola Primaria** per la quale, peraltro, è andata in vigore la Riforma e sono state già deliberate, prima della fine del 1° quadrimestre, le nuove Rubriche valutative.

Più precisamente, alla Scuola Primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale e deve essere comprovata da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità (articolo 3 comma 3 Decreto Legislativo n. 62/2017).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana LABATE
Labate